



REPUBBLICA ITALIANA

N. 828/12 Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1283 Reg.Ric.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia- ANNO 2005

na in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso in appello n. 1283/2005 proposto da

CRISAFI FRANCESCO CONSOLATO

rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio e Fabio Lo Presti ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Notarbartolo n. 5 presso lo studio dell'avv. Lucia Di Salvo;

c o n t r o

l'AGENZIA AUTONOMA NAZIONALE PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, l'AGENZIA AUTONOMA NAZIONALE PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - SEZIONE REGIONALE DELLA SICILIA e l'AGENZIA AUTONOMA NAZIONALE PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - SEZIONE REGIONALE DELLA CALABRIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81, è *ope legis* domiciliato;

per l'annullamento e/o la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania
(sez. I) - n. 3391/2004 del

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello
Stato per il Ministero appellato;

Vista la memoria dell'appellante a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il consigliere Giuseppe Mineo;

Uditi alla camera di consiglio del 22 febbraio 2012 l'avv. P. Starvaggi, su delega dell'avv. A. Barbera, per gli appellanti e l'avv. dello Stato Tutino per l'Assessorato appellato;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Viene in discussione l'appello avverso la sentenza citata in epigrafe con la quale il primo Giudice ha respinto, compensando tra le parti le spese del giudizio, il ricorso per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con i quali l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali rigettava la richiesta di inserimento dell'appellante nella fascia professionale superiore.

In vista dell'udienza l'appellante ha presentato memoria, pervenuta il 19 gennaio 2012.

Nell'udienza del 22 febbraio 2012 l'appello è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il primo Giudice ha respinto il ricorso dopo aver ritenuto che l'odierno appellante “(fosse) *carente di uno dei requisiti richiesti dall'art. 12, comma 8, del DPR n. 465/1997 per il passaggio alla fascia superiore dell'Albo ...*”, atteso che “*l'unico periodo di sei mesi continuativi che il ricorrente chiede di valutare ai fini del passaggio in fascia superiore è il servizio espletato nel Consorzio Intercomunale “Simeto” tra i Comuni di Paternò e S. Maria di Licodia, in quanto per stessa ammissione del ricorrente (cfr. nota 2 febbraio 1999) lo stesso, nel Comune di Paternò non ha avuto l'incarico di reggente e/o supplente per sei mesi continuativi, come previsto dall'art. 12, comma 8, del DPR. n. 645 del 1997*”.

Con unico articolato motivo di gravame, l'appellante dott. Grisafi censura soprattutto l'erroneo formalismo della decisione adottata dal primo Giudice nella parte in cui ha ritenuto non equiparabili le cariche di Segretario di un Comune o di una Provincia con quelle di Segretario di un Consorzio di Comuni, attesa la “*assoluta e palese equiparazione delle funzioni*”, svolte dagli incaricati nei rispettivi ruoli ai sensi degli artt. 14 e 15 dello Statuto del Consorzio “Simeto”, istituito tra i Comuni di Paternò e S. Maria di Licodia con D.Ass. EE.LL. n. 137/1986, per i quali “*le funzioni di Segretario (del Consorzio), in attesa della formazione dell'organico, saranno disimpegnate da uno dei funzionari dei Comuni consorziati della carriera direttiva. Ad esso spetta lo stesso trattamento economico previsto dalla legge per il segretario comunale a scavalco*”.

Il motivo di censura, nei diversi profili in cui si articola, è infondato, sia in fatto che in diritto. L'attività dei Consorzi, deputati a consentire agli enti consorziati, lo svolgimento in comune di determinati servizi soprattutto per ragioni di economia di spesa, non comprende la totalità dei compiti che di regola spettano al Segretario Comunale: al quale, dunque, chi svolge l'incarico di "segretario" del Consorzio non può essere equiparato sotto il profilo funzionale e giuridico, come esattamente ha rilevato il primo Giudice, rimarcando che l'equiparazione economica non può reputarsi fatto rilevante ai fini della qualifica funzionale, come viceversa preteso dall'odierno appellante, che in tal modo risulta privo del "titolo" richiesto espressamente dall'art. 12, comma 8°, del DPR. n. 465/1997 per l'iscrizione dei vicesegretari all'Albo dei Segretari Comunali e provinciali, e non surrogabile con esperienze altrimenti maturate, ma prive di quella "continuità" di sei mesi di esercizio della funzione di segretario comunale, come richiesto espressamente dalla citata disposizione di legge.

La decisione impugnata appare dunque corretta, e l'appello, pertanto, deve essere respinto.

La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 22 febbraio 2012 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori: Paolo Turco, Presidente, Guido Salemi, Ermanno de Francisco, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, estensore.

F.to Paolo Turco, Presidente

F.to Giuseppe Mineo, Estensore

Depositata in Segreteria

27 settembre 2012